## COLLEZIONE GENERALE

DELLE

LEGGI, COSTITUZIONI, EDITTI,
PROCLAMI ECC.

PER

GLI STATI ESTENSI

TOMO XIX.

PARTE UNICA

1835

MODENA

DALLA REALE TIPOGRAFIA EREDI SOLIANI. Con apposito Avviso del giorno 14 Novembre 1829 munito della Sovrana Approvazione prescrisse l'Intendenza Generale Camerale ecc. alcune norme per i contratti dei generi, ed altri oggetti appartenenti alle Tenute di ragione della R. D. Camera, o del R. Patrimonio Allodiale in di Lei Amministrazione onde prevenire ogni contestazione, e garantire nel miglior modo l'interesse delle Parti contraenti.

Al fine medesimo, e per vie-meglio regolare le operazioni dei propri Agenti, ferme stanti le disposizioni sopra accennate, e che si ripetono nei sottoposti primi cinque articoli, la prefata Generale Intendenza procede ad aggiungere nei successivi altre discipline, e cautele che dovranno d'ora innanzi osservarsi nel caso di vendite agli Amministratori delle Te-

nute medesime.

1.º I Fattori ed Agenti Camerali sono abilitati ad alienare, anche con fede di prezzo, a Persone notoriamente solvibili i Generi, e le Derrate di qualsivoglia qualità, e quantità che provengono dalle Tenute alle rispettive loro cure affidate, non meno che i Bestiami alle medesime addetti.

2.º L'Intendenza ammette i Contratti conchiusi dai Fattori, ed Agenti con dilazione al pagamento de' prezzi quando le cose alienate, i rispettivi prezzi, e le analoghe condizioni tutte chiaramente risultino da duplice Scrittura a stampa. Questa disposizione però non riguarda i Contratti de' Bestiami che accadono ne'

pubblici Mercati, e nelle Fiere.

3.º A scarico degli Acquirenti, estensivamente a quelli ancora che comprano a pronti contanti, l'Intendenza non ammette che le ricevute de' Fattori, od Agenti in Bollario stampato a madre, e figlia, rimanendo quindi esclusa, e di niun valore qualsiasi altra specie di ricevute, salve solo le ragioni dei pagatori contro le persone degli Agenti.

4.º Le Stampe per le Scritture de' Contratti, e i Bollarj per le ricevute si distribuiscono dalla Generale Intendenza ai Fattori, ed Agenti, munite le Matrici della firma d'uno degl'

Impiegati dell'Intendenza medesima.

5.º Dopo i termini fissati nelle regolari Scritture alla soddisfazione dei prezzi, quegli Acquirenti che si rendano morosi all'adempimento de'loro obblighi verranno giusta i Camerali Regolamenti in vigore assoggettati alla pena del caposoldo, ed all'esazione nella forma privilegiata.

Agenti, o Fattori Camerali di oggetti di qualunque genere, e specie, a riserva degli infradicendi, non saranno ammesse dalla Generale Intendenza come valide, e legittime, e così non produrranno azione a qualunque fine pei veuditori contro la Real Parte rappresentata

dall'Agente, o Fattore se non quando, sia che avvengano a fronte d'istantaneo pagamento, ossia con fede di prezzo, si facciano risultare da apposita duplice Scrittura a stampa nella quale si enuncj la previa speciale Superiore approvazione.

7.º Le relative scritture a stampa saranno pur quelle di cui l'Intendenza provvede gli Agenti, e che vengono munite della firma d'uno

dei proprj Impiegati.

8.º Le compre dei Fattori Camerali preservate dalla disposizione di cui nel premesso Articolo 6.º sono quelle soltanto dei Bestiami nei Pubblici Mercati, e nelle Fiere.

Dall' Intendenza Generale dei Beni Camerali, Allodiali, ed Ecclesiastici Modena 21 Maggio 1835.

1L CONSIGLIERE DI STATO INTENDENTE GENERALE CAMERALE ECC.

GIOVANNI CONTE SALIS.

Dott. M. ASCHIERI Seg.

(11. 2.)

### IL PODESTA

DELLA COMUNE DI MODENA

AVVISO.

A togliere diversi arbitri ed abusi invalsi a danno dei Possidenti nelle Praterie di Soliera per l'interpretazione troppo lata che dare si poteva agli Articoli o ed 11 del Regolamento per le Praterie istesse in data 15 Aprile 1810, S. E. il Signor Consigliere di Stato Ministro di Buon Governo, e Governatore della Città e Provincia di Modena, inerendo agli ordini in proposito abhassati da S. A. R. l'Amatissimo Nostro Sovrano, dietro Supplica umiliata al Trono da alcuni dei suddetti Possidenti, con pregiati Dispacci 15 Giugno p. p. N. 2159 e 21 Luglio corrente N. 2603, ha autorizzata questa Comunità di modificare, come in appresso, e di ristampare il Regolamento suddetto per ineccezionabile norma di Chiunque per l'avvenire, dando le analoghe disposizioni, e facendo sorvegliare per l'esatto adempimento del medesimo.

A sfogo pertanto delle superiori disposizioni summenzionate si pubblica il seguente

## REGOLAMENTO PER LE PRATERIE DI SOLIERA.

Articolo 1. Le Praterie di Soliera, e Vacsacheria sono sotto l'immediata tutela, e direzione della Comunità di Modena, dalla quale sono regolate.

2. La Comunità ogni Anno fisserà il tempo della seganda, a norma della maturità dell'

Erba.

- 3. Il giorno in cui si incomincierà la seganda sarà imprescindibilmente il Martedì della settimana a tale effetto fissata. Il luogo della Bettola, e quei Prati che si trovano in una delle due Carrate Maestre, la prima denominata Bettola, e la seconda Bassana potranno essere segati il Lunedì della settimana medesima.
- 4. Chiunque si facesse lecito di segare preventivamente all'epoca fissata qualunque Corpo di Prato, incorrerà nella perdita del fieno segato, ove sia colto in flagranti, diversamente sarà tenuto al pagamento del fieno segato, ed asportato.

5. Durante la seganda non sarà lecito ad alcuno il lasciar libere al pascolo le proprie Bestie, anche nel proprio Prato, sotto pena in caso di contravvenzione di lire due per ogni

capo di Bestia invenzionata libera.

6. Non potranno rastrellare nelle Praterie che i soli abitanti nel Comprensorio del già Comune di Soliera. Questi preventivamente dovranno riportare dalla Comunità la debita

licenza, per la quale pagheranno Centesimi quaranta. I Contravventori incorreranno nella multa di lire quattro, oltre la perdita del fieno rastrellato.

7. Nell'istessa multa incorreranno quelli che anderanno a rastrellare in un Prato qualunque, prima che sia totalmente sgombro ed abbandonato dai proprietari, ed in questo caso il fieno rastrellato cederà a favore del Padrone del

prato, ove sarà stato raccolto.

8. Tutti i rastrellatori che fossero ritrovati con ferro da segare, o con altro istrumento a tagliare l'erba sfuggita ai segatori, incorreranno nella multa di lire dieci, a riserva però dei proprietari, o loro mezzadri, ai quali sarà lecito, sempre che lo facciano prima che abbiano sgombrato il rispettivo Prato.

9. Terminata la seganda, sarà lecito a chiunque del già Comune di Soliera il pascolare le

proprie Bestie nelle Praterie.

I Bestiami poi che potranno condursi al Pascolo sono Bovi, Vaccine, Vitelli, Cavalli, Muli, Asini, e Pecore, limitatamente però a quella quantità, la quale ciascun Possidente nel già Comune di Soliera può ragionevolmente mantenere tutto l'Anno nel proprio fondo, intendendosi con ciò quel tanto, che è necessario assolutamente alla lavorazione del fondo non solo, ma ben anche quel di più che può in esso mantenersi a seconda di un ben regolato piano economico rurale per ritrarre un utile di Stalla corrispondente all'estensione, e qualità dello Stabile, a cui li Bestiami sono aggregati.

Gli abitanti poi nel già Comune di Soliera, che nulla in essa possedono, potranno mandare al Pascolo nelle Praterie quella sola quantità di Cavalli, Muli, ed Asini che può servire in via prudenziale all'esercizio del loro Mestiere, o professione, come Carrettiere, Medico, od altro &c. ritenuto che questa non ecceda il numero di due per ciascuno, diritto, che spetterà pur anche ai proprietari di terre nel circondario istesso pel loro comodo, ed uso, e colla medesima sopra accennata restrizione di numero.

Tutte le Razze di Cavalli, prese sotto qualunque aspetto, e così l'unione di Poledri, e Muli, le Mandre di Bovini, o Vitelli, e le Pastorizie di Pecore non potranno essere ammesse ai Pascoli nelle Praterie in discorso, perchè la maggior parte di un tale utile non cada a profitto di un solo, o di pochi, con danno degli altri che vi hanno eguale diritto, e perchè non venga di troppo manumessa la superficie di quel suolo a detrimento delle segande spettauti esclusivamente ai singoli Proprietari delle Praterie.

Anno il condurre al pascolo nelle Praterie gli Animali Suini, sotto pena di lire cinque per ogni capo di Animale Suino invenzionato.

ogni Anno non sarà più lecito ad alcuno l'andare al Pascolo nelle Praterie colle rispettive Bestie, sinatantochè non siano state segate. I Contravventori incorreranno nella multa di lire

einque per ogni capo di Bestia Bovina, Cavalalo, Asino, o Mulo, e di lire due per ogni Percorino, oltre la spesa dello Stallatico, ove saranno condotti i Bestiami, ed in cui dovranno rimanere sinatantochè sia pagata la Multa, o data idonea sigurtà di pagarla. All'oggetto però di sempre più tutelare, e mantenere attiva la naturale produzione delle Praterie di Soliera, sarà in facoltà dell'Autorità Governativa, da interpellarsi in caso dalla Comunità, di sospendere in qualunque siasi tempo il diritto di Pascolo in occasione di eccessive pioggie, e di innondazioni, e sino a che lo ravviserà opportuno, a norma delle circostanze.

12. Non sarà lecito ad alcuno di transitare per le Praterie, dal momento che saranno stati fatti i tagli delle strade che conducono alle medesime, con carro, legno, barozzo, o sedia, nè con qualsiasi Bestia, sotto pena, se con carro o legno, di lire dieci, se con barozzo o sedia di lire cinque, se con sole Bestie di lire due per ogni capo di Bestia.

13. Sarà però lecito il transitare per le Praterie a Cavallo, purchè si battino le Carrate, mentre scartandosi dalle medesime incorreranno i Contravventori nella multa di lire due.

14. Quelli i quali spianeranno i tagli delle strade che conducono alle Praterie caderanno nella penale di lire venti.

15. Chi si facesse lecito in qualunque tempo dell' Anno di cavare le radici della Liarda eltre la rifazione del danno recato al Proprietario del Prato, ove sono state cavate, incorrerà nella multa di lire cinque.

Praterie, i di cui Proprietari non hanno giustificato, come era prescritto nel Regolamento del 1810, che le medesime non sono comprese nel Corpo delle Praterie, continueranno a far parte delle Praterie istesse, e saranno quindi soggette per ogni rapporto al presente Regolamento.

17. Il Guardiano delle Praterie, da continuarsi ad indennizzare come al presente, invigilerà all'osservanza del sopra disposto, facendo rapporto immediato d'ogni disordine ai Deputati di tempo in tempo alla sorveglianza delle Praterie suddette, dai quali all'occorrenza verrà procurato al Guardiano stesso il braccio forte della pubblica forza, e segnatamente dei Militi Volontari Estensi.

18. Tutte le multe che saranno inflitte ai Contravventori si intenderanno a moneta Italiana, ed apparterranno per una metà alla cassa Comunale, e per l'altra metà al Guardiano, denunziatore, od inventore.

19. Tutte le multe sopra fissate verranno inflitte tante volte, quante saranno le contravvenzioni.

20. Qualora i Contravventori non saranno colti in flagranti, sarà sufficiente che sia provata legalmente la contravvenzione colla deposizione di due contesti testimonj, onde si possa infliggere contro i medesimi le comminate pene.

21. Chi sarà impotente al pagamento delle suddette multe, le sconterà coll'arresto personale, che non sarà maggiore di tre giorni.

> Modena dal Palazzo di Comunità 23 Luglio 1835.

### GIUSEPPE RANGONI.

Il Segretario in Capo TARDINI.

(N. 3.)

### IL CONSIGLIERE DI STATO

GOVERNATORE

DEI DUCALI DOMINJ DI MASSA, E CARRARA

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione degli Ordini abbassati nelle Sue paterne sollecitudini da S. A. R. l'Augusto Sovrano a questo Governo, dovendosi dal medesimo predisporre l'occorrente per procedere alla liquidazione dei Capitali imposti dalla Comune di Massa, anteriormente al 1796, a carico delle due soppresse Casse del Sale e dell'An-

nona, ossía dell' Abbondanza, nonchè dei Crediti dipendenti dalle Sovvenzioni forzose nel Luglio 1796, per le quali la Municipalità dichiarò di esser pronta a passarne gli opportuni istrumenti;

Si prevengono tutti i capitalisti e creditori ai rispettivi titoli, di cui sopra, che il Conte Pietro Guerra attuale Capo del Magistrato Comunitativo di Massa è stato specialmente delegato alla preordinazione del materiale necessario alla suddetta liquidazione. A questo effetto dovranno essi presentare all'uffizio di questa Computisteria Comunale le respettive loro denunzie di credito coll'indicazione dei Documenti giustificativi; e ciò entro tutto il 15 di Novembre prossimo se trattasi di creditori dimoranti in questi Stati di Massa e Carrara, ed entro tutto il 15 del successivo Decembre se trattasi di assenti.

Massa dal R. Ducal Palazzo di Governo questo giorno 10 Ottobre 1835.

CO. SALINGUERRA TORELLO.

G. GAMBINI Seg.

#### FRANCESCO IV.

PER LA GRAZIA DI DIO
DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA,
MASSA, CARRARA ECC. ECC. ECC.
ARCIDUCA D'AUSTRIA,
PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA.

Con Nostro Chirografo datato in Massa nel 26 scorso Maggio avendo Noi determinato che l'Amministrazione pubblica dei Ducati Nostri di Massa e Carrara venga col venturo anno 1836 riunita alla generale Amministrazione dei Nostri Stati all'oggetto non solo di rendere uniformi, ove speciali circostanze non l'impedissero, ai Ducati medesimi le prescrizioni delle Leggi, colle quali regolata viene l'Amministrazione generale degli Stati stessi, ma per facilitare, e promuovere eziandio a bene maggiore dei Sudditi Nostri dei predetti Ducati di Massa e Carrara le relazioni commerciali cogli altri Nostri Dominj fin qui impedite in causa appunto della separata rispettiva Amministrazione, ed essendosi da Noi prese in esame le diverse Leggi, ed i Regolamenti di Finanza, coi quali è ora condotta l'Amministrazione dei Ducati suddetti, in coerenza alle viste, che Ci hanno mosso ad eseguire detta riunione, Abbiamo

determinato, e determiniamo di ordinare, e prescrivere quanto segue:

I. Col primo del venturo Gennajo 1836 saranno estese ai Ducati Nostri di Massa e di Carrara le Leggi, che regolano nei Nostri Stati la percezione dei Dazj di introduzione, d'uscita,

e transito sulle Merci, e quindi:

1. Il Nostro Editto sulle Dogane del 15 Maggio 1816, e la Tariffa, che vi è unita, salve le modificazioni, e diminuzioni di Dazio, che Abbiamo in seguito prescritte, ed ordinate, e che risultano dagli Editti, e dalle Notificazioni seguenti:

2. L'altro Nostro Editto del 17 Giugno di detto anno 1816, che sottopone soltanto ad un semplice Dazio di segno l'uscita dei Bestiami, e contempla una modica Tassa di Testatico sui Bestiami medesimi, e le Notificazioni su questo oggetto emanate d'Ordine Nostro dal Ministro delle Finanzo nel 20 del mese stesso, e nel 16 Maggio 1818;

3. Il Nostro Editto del 5 Febbrajo 1820, che, nel mentre diminuisce il Dazio sopra diverse Merci, rende libera la circolazione delle granaglie, e la Tariffa di dette Merci, che nel medesimo giorno 5 Febbrajo 1820 fu d'Ordine Nostro pubblicata dal predetto Ministro delle Finanze:

4. Le Notificazioni parimenti dietro Nostro Ordine emanate dal Ministero stesso nel 28 Giugno 1820, 21 Marzo, e 31 Dicembre 1822, 10 Giugno 1823, e 20 Maggio 1824, colle quali vennero variati i Dazi d'uscita sulle materie

d'ingrasso, diminuiti quelli sull'estrazione della Seta, e sulle Castagne, fu proibita l'estrazione di varj legnami da lavoro, e venne vincolata

la circolazione degli Stracci.

II. E tolta col predetto giorno 1.º del prossimo Gennajo la separazione, che riguardo al Sistema Doganale esiste ora tra li Ducati di Massa e Carrara, e le Provincie di Modena, di Reggio e della Garfagnana, continuando però per la Provincia della Lunigiana interinalmente, sino a nuova Nostra Disposizione, ciò che venne da Noi prescritto nell'articolo 99 del suddetto Editto 15 Maggio 1816 sulle Dogane. Le Merci quindi, che provenienti dai Ducati di Massa, e di Carrara entreranno inelle Provincie di Modena, di Reggio e della Garfagnana, e che da queste saranno dirette, ed introdotte nei predetti Ducati non verranno sottoposte a Dazio alcuno tanto d'introduzione, quanto di uscita.

III. Perchè però le Merci possano godere il vantaggio contemplato nel precedente articolo II. dovranno, se sono estere, e soggette a bollo, essere non solo munite di bollo apposto in una delle Dogane Centrali dello Stato giusta il disposto nell'articolo 34 del suddetto Editto 15 Maggio 1816; ma dovranno inoltre prima di mettersi in viaggio venire presentate, come sarà indispensabile di farsi per le Merci estere non soggette a bollo e nazionali (da riconoscersi per tali sull'appoggio di legali Certificati di nazionalità, da emmettersi e confermarsi dalle Autorità locali, nel modo e nella forma,

che verranno prescritti dal Nostro Ministro delle Finanze), alla Dogana Centrale più vicina, ove, premesse le necessarie recognizioni, e le operazioni riguardo alle estere non soggette a hollo comandate nella Sezione II del Titolo VI del suddetto Editto 15 Maggio 1816, e relativamente alle nazionali le altre precisate negli articoli 54 e 55 dell'Editto medesimo, saranno rinchiuse in colli da assicurarsi cogli impronti di Finanza, e verranno accompagnate con apposita Licenza vincolata a ritorno al posto di Finanza del Luogo, o più prossimo al Luogo, ove sono dirette, ed avente una valitura strettamente proporzionata allo stradale, che devono percorrere, nella qual Licenza saranno specificati dettagliatamente i colli colla denotazione degli impronti suespressi non solo, quant'anche delle marche, e dei numeri mercantili.

IV. Oltre il prescritto nel precedente articolo III le Merci per fruire dell'esenzione suespressa dovranno, se provenienti dai Ducati di Massa, e Carrara e dirette ad un Luogo delle Provincie di Modena, e Reggio, sortire dal Territorio Massese per la Ricettoria di Castelpoggio, e percorrendo la strada retta della Lunigiana entrare nella Montagna Reggiana al Cereto, e presentarsi al Posto della Capanna, ed indi alla Ricettoria ora esistente in Culagna: se poi venissero dirette alla Provincia della Garfagnana dovranno sottire dal Massese stesso per la Ricettoria di Risceto, e battendo la strada della Tamburra entrare nella Garfa-

gnana suddetta presentandosi alla Ricettoria di Vagli di Sopra. Per le stesse strade, e per le medesime Ricettorie rispettivamente dovranno dirigersi le Merci, che dalle Provincie di Modena, di Reggio, e della Garfagnana fossero dirette al Territorio Massese.

V. Dichiariamo poi, che colle concessioni da Noi superiormente accordate non Intendiamo che venga fatta variazione alcuna al disposto nell'articolo 12 del suddetto Editto 15 Maggio 1816 per le Merci estere non soggette a bollo, che provenienti dai Ducati di Massa e di Carrara venissero dirette ad una delle Città di

Modena, e Reggio.

VI. E perchè è Nostra Intenzione che nell' entrare del venturo anno 1836 sorta nei Ducati suddetti il suindicato Editto 15 Maggio 1816 piena esecuzione, Vogliamo, che tutti i negozianti, depositari, e venditori all'ingrosso, ed al minuto di Merci estere non soggette a bollo, ed esistenti nei Ducati stessi debhano entro il giorno 10 del venturo mese di Gennajo denunziare, ed avere denunziate in iscritto le predette Merci di rimanenza esistenti nei rispettivi loro magazzeni, fondachi, botteghe, e depositi a tutto il presente mese di Dicembre. Le denunzie dovranno descrivere la quantità, e qualità a peso, e misura metrica di ciascuna Merce, ed il luogo di loro esistenza come sopra, e saranno presentate in triplo assieme ai Recapiti, che comprovano le rimanenze delle Merci stesse, riguardo a quelle esistenti nel Ducato di Massa a quella Dogana, o alla Dogana di

Carrara per le altre, che saranno giacenti in questo Ducato. Prescriviamo inoltre, che anche nei Ducati di Massa, e Carrara debbano osservarsi le disposizioni emmesse dal Nostro Ministro delle Finanze sui Mercati, sulle Fiere, e sui Bestiami, che vanno al pascolo in estero Stato.

VII. Confermiamo, sino a nuova Nostra Disposizione, riguardo all'esportazione dei marmi di Carrara, e delle Cave di Gragnana, e di Castelpoggio ciò che trovasi rispettivamente prescritto nelle Notificazioni pubblicate dall' Amministrazione Camerale degli Stati di Massa e Carrara nel 28 Maggio 1825, e 7 Gennajo 1826.

VIII. Siccome poi Intendiamo, che nei Ducati di Massa e Carrara siano tutte le Rendite regali in avvenire esatte a moneta italiana, al che serviranno di norma le Tavole di ragguaglio, che vennero pubblicate col Sovrano Editto 23 Aprile 1823, e che le Rendite stesse, sull'appoggio delle relative Tavole di ragguaglio, e delle Tariffe che verranno pubblicate dal Nostro Ministro delle Finanze, siano parimenti calcolate a peso metrico, ed a misura metrica per uniformità non solo di massima cogli altri Nostri Dominj, ma perchè anche i pesi, e le misure metriche sono ammessi dalla maggior parte dell' Italia a comune intelligenza e comodo, così Vogliamo che anche il Dazio d'estrazione sui marmi suespressi venga esatto a misura metrica, ed a moneta italiana.

IX. Egualmente Confermiamo i Dazi di transito sui generi di Privativa, che sono attual-

mente in corso nei Ducati di Massa e di Carrara, i quali saranno vincolati all'osservanza delle cautele, e discipline ora in pratica, e portate dalla Notificazione d'Ordine Nostro pubblicata dal Ministro Camerale in Massa nel 15 Gennajo 1833, che parimenti Confermiamo, e Vogliamo osservata in ogni sua parte.

X. Riguardo ai suddetti generi di Privativa Prescriviamo, che nei Ducati medesimi dal suddetto giorno 1 del venturo Gennajo deb-

bano osservarsi:

1. Per la Privativa del Sale, che si continuerà a vendere nei Ducati stessi a Centesimi 30 per ogni libbra metrica, il Nostro Editto del 13 Novembre 1816, che regola la Privativa medesima nei Nostri Dominj; e la Notificazione del Ministro delle Finanze del 12

Maggio 1818.

2. Per la Privativa dei Tabacchi Confermiamo interinalmente i prezzi attuali di vendita, che sono precisati nella Tariffa unita all' Editto Sovrano del 24 Agosto 1816. Questa Privativa poi dovrà essere regolata colle massime, e discipline portate nella Notificazione d' Ordine Nostro pubblicata dal suddetto Ministro delle Finanze nel 22 Dicembre 1815, nè i Tabacchi, che si venderanno nel Territorio di Massa e di Carrara potranno introdursi negli altri Nostri Dominj sotto le pene, in caso di contravvenzione, applicate da detta Notificazione ai contrabbandi del Tabacco estero.

3. Per la Privativa della Carta bollata Applichiamo ai Ducati suddetti in ogni sua parto il Nostro Editto del 1. Giugno 1818, e siccome in allora nell'articolo 40 dell'Editto medesimo vennero da Noi graziati della multa quelli, che avessero presentate le Carte antecedentemente scritte in contravvenzione entro un mese dall'attivazione di detto Editto affine di sottoporle al bollo, così Vogliamo estendere questo favore anche agli amatissimi Nostri Sudditi nei Ducati di Massa e di Carrara, per il che Ordiniamo, che siano ammesse al bollo straordinario senza pagamento di alcuna multa, ma del semplice bollo soltanto le Carte, che, sebbene in contravvenzione alle Leggi fin quì in vigore, saranno presentate spontaneamente all' Uffizio in Massa entro il venturo mese di Gennajo per essere bollate.

4. Per le Carte da Giuoco, che pure sono soggette a Privativa, Determiniamo, che si vendano ai prezzi stabiliti nella Notificazione del Ministro delle Finanze del 10 Dicembre 1822.

5. Per la Privativa delle Polveri Prescriviamo, che per ora non possano le Polveri, che si vendono nei Ducati di Massa e di Carrara introdursi nelle altre Provincie dei Nostri Stati, e le clandestine introduzioni, che si facessero in onta a questo Divieto, saranno punite in parità dei contrabbandi di Polvere estera.

XI. È conservato in attività l'Editto Sovrano del 7 Dicembre 1816, che regola l'esazione dei diritti di Patenti sanitarie ed Anco-

raggio nelle Nostre spiagge di Massa e di Carrara.

XII. L'Uffizio di Registro in Massa, che attualmente esige la Tassa sulle Successioni e sui contratti, è riunito col 1. del venturo Gennajo all'Uffizio di Conservazione delle Ipoteche, e Vogliamo che l'esazione della suddetta Tassa sulle Successioni e sui Contratti venga in avvenire percetta conforme in tutto al disposto nella Notificazione d'Ordine Nostro emanata nel 27 Febbrajo 1815 dal Nostro Ministro delle Finanze.

XIII. Parimenti col t. del prossimo Gennajo cesserà l'Uffizio di Registro, che ora esiste in Aulla nella Provincia di Lunigiana presso quella Deputazione, e col detto giorno in avanti i Notari, Cancellieri, e le Parti domiciliate, e residenti nella Provincia stessa dovranno presentare i loro atti, e le prescritte denunzie al predetto Uffizio delle Ipoteche in Massa nei termini fissati dalla suddetta Notificazione 27 Febbrajo 1815.

XIV. Ci riserviamo di provvedere con apposito Editto per la rinnovazione delle Iscrizioni ipotecarie esistenti nei Registri dell' Uffizio di Conservazione delle Ipoteche in Massa, quale è prescritta farsi prima che si compia un decennio dalla presa Iscrizione giusta il disposto nel Sistema ipotecario conservato nell' Editto Sovrano del 7 Dicembre 1816.

XV. Estendiamo ai Ducati di Massa e di Carrara col 1. del venturo Gennajo il Nostro Editto del 15 Maggio 1816 sulle contravvenzioni tutte alle Leggi di Finanza tanto nel caso che il relativo procedimento debba farsi in via civile, come in via criminale.

XVI. Egualmente Vogliamo, che venga per le Guardie di Finanza, e di Sanità in detti Ducati osservato pienamente l'altro Nostro Editto del 28 Maggio 1818 sulla Forza Armata di Finanza.

XVII. Gli Uffizi della Posta delle Lettere in Massa e Carrara verranno rispettivamente riuniti e concentrati col 1. del prossimo Gennajo nelle Dogane di dette Città, e si osserveranno nei Ducati predetti le disposizioni contenute nella Notificazione del Nostro Ministro delle Finanze del 15 Dicembre 1814. Sarà però conservata la Tariffa ora in corso, e sanzionata nel Sovrano Editto 24 Agosto 1816, a riserva della Tassa d'impostatura delle Lettere, che saranno dirette a Città, o Paesi negli altri Nostri Dominj, che non verrà in avvenire esatta. Parimenti non si esigerà col 1. Gennajo venturo in poi la suddetta Tassa di impostazione dagli altri Uffizi di Posta sulle Lettere, che saranno impostate colla direzione a Paesi dei predetti Ducati di Massa e di Carrara.

XVIII. E perchè nessuno nei suddetti Ducati di Massa e di Carrara possa allegare ignoranza delle Leggi, che col presente Editto Estendiamo, e Vogliamo osservarsi nei Ducati stessi Ordiniamo, che prima del venturo Gennajo venga dal Nostro Ministro delle Finanze, per mezzo del Nostro Governatore in Massa, diramata alle Comunità, ed agli Uffizi giudi-

ziari di quel Ducato la Collezione generale delle Leggi, Costituzioni, Editti, Proclami ecc. per gli Stati Estensi stampata dalla Reale Tipografia, la qual Collezione dovrà rimanere ostensibile a chiunque nelle Sale dei predetti Uffizj, e nelle Dogane, e Ricettorie di questi Ducati.

Finalmente Incarichiamo il suddetto Nostro Ministro delle Finanze a dare le opportune disposizioni, onde l'ordinato da Noi nel presente Editto sorta il pieno, ed intero suo effetto: Tale essendo la Sovrana Nostra mente, e Volontà.

Dato in Modena nel Nostro Reale Palazzo questo giorno 2 Dicembre 1835.

FRANCESCO

(IV. 5.)

#### NOTIFICAZIONE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Dovendosi, a termini dell'ordinato da S. A. R. nell'Articolo VIII. del Sovrano Editto 2 corrente mese, ridurre a misura metrica ed a moneta Italiana le Tariffe, che attualmente regolano il Dazio di estrazione sui marmi di Carrara, delle Cave di Gragnana e di Castelpoggio; rende note colla presente le Tariffe come sopra riformate, le quali col 1. del venturo Gennajo in avanti dovranno unicamente osservarsi nell'esazione del predetto Dazio di estrazione dei marmi, e resta incaricata della relativa esecuzione la Delegazione di Finanza in Massa.

Modena 7 Dicembre 1835.

FILIPPO MARCHESE MOLZA.

C. CASLINI Segretario Generale.

QUALITÁ	DIMEN a m		Quantita'	A I	AZI	QUALITÀ				A MIST	JRA. METRICA		A M	ZIO ONET	
	CARRARESE	METRICA		IT.	ALIA	(10)	CA	RRABES	E		10 A 1 A 1 A 1	41.0		1	-
Quadretti	Once 12  14  16  18  20  24  28  30  32  36	Palmi 2, 5	Per ogni pezzo L.	0 0 0 0 0	00 01 02 03 05 07 08 10	Narmo greggio sta- tuario qualunque, cioè, con macchia e senza macchia.	Da Pal.	1 4 7 13 21 31 41 51 81 101 121 151	20 20 30 30 30 50 80 80 100 120 150 150 150	» » »	. r a 16 » 31 » 51 » 76 » 101 » 126 » 201 » 301 » 376 »	375 500		11 15 17 18 20 22 31 37 41 56 71	2 0 0 7 6 5 9 5 2 2 2 6
Quadrette grosse  Mortari	D 20 D 24 D 28 D 30 D 32 D 36 D 12 D 24	30 4, 0 30 5, 0 30 5, 8 30 6, 8 30 6, 6 30 7, 5	30 3	0 0 0 0 0 0	05 09 13 16 20 28	yarmo greggio ordi- nario, venuto e bar- diglio.	, , ,	31 51 81 121 151 201 301 451	b 50 b 80 b 12 b 15 b 20 b 30 b 45 b 50	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	76 x 201 x 301 x 376 x 751 x 1001 x 1	125 200 300 375 500 750 1000	b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		5 4 2 1 0 9
Tavole segnate al di sopra: Di marmo statuario, con macchia e senza Detto .ordinario, venato e bardiglio	( » 36  Palmi 5 -	» 7, 5	Per tavola »	0 0	60 30	Per ogni birroc	ciata de	i un C	Cavallo	ù   », quante	per u	na ba <b>r-</b>			-
Tavole o Buffetti minori di Palmi: Di marmo statuario, con macchia e senza Detto ordinario, venato e bardiglio Balaustri e Pilastrini	3 5 -	» 12, 5	» »	0 0	30 15	rocciata o carsi in prop pure del nun	rrata c	on un	sol pa umero	delle pa	ja Bov	august			
Architettura liscia, cioè: Di marmo statuario con macchia esenza Detto ordinario, venato e bardiglio		:::::	Per Quint.»		93 65	Architettura liscia 6 Tavole raffilate lustre	e Mar			on macch	ia e sena			1 4 3	0 1
Architettura con ornato, ed opera di gusto ed o:namento, cioè: Di marmo statuario, con macchia e senza, e frutti	ALEDEA :::::		)) )) ))	1 0	o3 75	Architettura con nato, Opere di gu	or- Mai	rmo eta ito ordi	tuario, nario, V	con macch	ia e sent ardiglio.	za, e frut	ti.		5 36
Scultura: Di marmo statuario, con macchia e senza Detto ordinario, venato e bardiglio		:::::	30 3: 30 30	1 0	12 75		· · } Ma	irmo sta tio ven	ituario, ato e ba	con maccl trdiglio .	nia e sen	23	::	-	50 40

NOTIFICAZIONE.

## (N. 7.)

### NOTIFICAZIONE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

(29)

In esecuzione del disposto nell'Articolo VIII. del Sovrano Editto del 2 corrente Dicembre, ed in coerenza dell'ordinato nel s. 2. dell' altro Articolo X. dell' Editto stesso pubblica la Tariffa, che col primo del venturo Gennajo 1836 regolerà nei Ducati di Massa e Carrara la vendita dei Tabacchi tanto all' ingrosso, quanto al minuto; restando affidato alla Delegazione di Finanza in Massa di curare, onde la Tariffa stessa venga puntualmente osservata dai venditori di questo genere di Privativa.

TARIFFA PER LA VENDITA TABACCHI

QUALITÁ DEI TABACCHI		ZZU
IN POLYERE		Perogni Oncia Metr
Rapè Parigi e Olanda , L.		L 94
Rapè s. Vincenzo e s. Omer »		» 80
Caradà, e Ungheria »		» 68
Albania »	5 69 0	» 68
Scaglietta		D 27
Trincio da fumo · · · · ›	3 3o o	» 41
IN FOGLIA		
Brasile in corda »		» 62
Baja »		» 68
Virginia »		» 68
Ingè »		» 68
Turchia	8 0	» 8o
Salonicco »	8 0	» 80
Cinque Chiese »	8 0	» 80
Seghedino		w 62
Ungheria		» 62
Zigari per ogni cento	4 55 0 3 30 0	l'un. 03

Modena 7 Dicembre 1835. FILIPPO MARCHESE MOLZA. C. CASLINI Seg. Gen.

#### IL MINISTRO DELLE FINANZE

Ridotta a peso metrico ed a moneta Italiaha, a termini dell'ordinato nell'Editto Sovrano del 2 corrente mese, la Tariffa dei diritti delle Patenti ed Ancoraggio da esigersi alle spiagge di Massa e di Carrara, in conformità del prescritto nell' Articolo XI. dell' Editto stesso, rende nota qui appiedi la Tariffa medesima, la quale servirà col 1. del venturo Gennajo in avanti di regolatrice all'esazione dei diritti suespressi, restando incaricata la Delegazione di Finanza in Massa a curarne la precisa esecuzione.

TARIFFA pei Diritti di Patenti ed Ancoraggio alle spiagge di Massa e di Carrara

PORTATA	DEI	BAS	STIN	IEN	T	Ī	-		DÍ	R	TTI						
-	) LE	GNI	1				P		I		DI A			TO	)T.	ALI	Ξ
Per ogni Legno o Bastimento della portata di Some	)) ))	75 100 150 225	alle	150 225 300			)) ))	1111	38 38 38 38	0000	L » 1 » 3 » 5 » 7	88	0 0 0	)) ))	1 2 4	50 20 13	0

Modena 7 Dicembre 1835.

#### FILIPPO MARCHESE MOLZA.

C. CASLINI Seg. Gen.

31)

### NOTIFICAZIONE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Dovendo a termini del disposto nel Sovrano Editto del 2 corrente mese l'Appaltatore della Privativa delle Polveri nei Ducati di Massa e Carrara regolare col primo del venturo Gennajo in avanti la vendita delle Polveri a peso metrico ed a moneta Italiana pubblica quì in calce la riduzione della Tariffa che è ora vigente nei Ducati stessi, e resta incaricata la Delegazione di Finanza in Massa ad invigilare, perchè l'Appaltatore suespresso uniformi le vendite che si faranno di Polveri alla Tariffa medesima.

TARIFFA
PER LA VENDITA DELLE POLVERI.

QUALITÁ DELLE POLVERI	PER	EZZO GONI IBBRA TRICA
Da Caccia sopraffina per Libbra Ital. L. Da Caccia comune , Da Munizione di prima qualità , idem di seconda ,	3 1 1	98 41 82 06

Modena 7 Dicembre 1835.

FILIPPO MARCHESE MOLZA.

C. CASLINI Segretario Generale.

Coll'Editto del 2 corrente mese di Dicembre, avendo S. A. R. il Clementissimo Nostro Sovrano ordinato, che vengano pubblicate nei Ducati di Massa e di Carrara le Tavole di ragguaglio della Lira Italiana con quella del Paese, e dei pesi e misure metriche coi pesi e misure locali, in esecuzione della mente spiegata dalla lodata R. A. S. nell'Articolo VIII. dell'Editto medesimo, pubblica le seguenti tavole di ragguaglio, che serviranno di norma, e dovranno puntualmente osservarsi nel Ducato suddetto dal 1.º del venturo Gennajo in avanti restandone affidata la relativa esecuzione alla Delegazione di Finanza, che risiederà in Massa.

Modena 7 Dicembre 1835.

FILIPPO MARCHESE MOLZA.

C. CASLINI Seg. Gen.

(\$2) Ragguaglio fra la Lira Italiana,

	A service of	-	zug	544	igiio fra	-	a Lira	illi	ınna
E		NNO	A	53	NE	1		NNO (ASS	A
LIRE	Lire	Soldi	Denari		LIRE	-	Lire	Soldi	Denari
I	2	13	4		31	1	82	13	4
2	5	6	4 8		32	ı	85	6	
2 3 4 5 6	8	0	0		33		88	0	O
4	10	13			34		90	13	4 8
5	13	6	4 8		35	1	93	6	8
	16	0	O	3	36	1	96	0	0
7 8	18	13	4 8		37	I	98	13	0 4 8
	2 I	6			38	-	IOİ	6	8
9	24	0	0		37 38 39	1	104	0	0
	26	13	4		40 41	I	106	13	4 8
11	29	6			41.	I	109	6	
12	32	0	o 4 8		42	1	112	0	0
13	34	13	4	_	43	1	114	13	4 8
14	37	6			44 45 46 47 48	1	117	6	8
15	40	0	6 4 8	-	45		120	0	0
16	42	13	4		46	1	122	13	4
17	45	6			47	1	125	6	4 8 0 4 3
18	48	0	0		48	1	128	0	0
19	50	13	4 8		49		130	13	4
20	53	6			49 50 51	-	133	6	8
21	56	0	0		51	1	136	0	0
22	58	13	4 8		52		138	13	4 8
23	61	6			53		141	6	
24 25	64	0 13	0		54		144	0	0
26	66		4 8		55 56		146	13	4 8
	69	6	0		50		149	6	
<sup>2</sup> 7 28	72 74	0 13			5 <sub>7</sub> 58		152	0	0
	74	6	4 8	1	50		154	13	4 8
29 30	77 30		0		59 60		157	6	- 18
00	00	0			00		160	0	0

e la Lira di Mass
-------------------

	FAN	NO	1		FAN	No	
E N		188	A	E N	DI M	ASS	A
LIRE ITALIANE	Lire	Soldi	Denari	Lire Italiane	Lire	Soldi	Denari
61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89	162 165 168 170 173 176 178 181 184 186 189 192 194 197 200 202 205 208 210 213 216 221 224 226 229 232 234 237	13 6 0 13	48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 48	91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 206 300 400 500 600 700 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000	242 245 248 250 253 256 258 261 264 266 533 800 1066 1333 2400 2666 5333 16000 18666 2133 24000 26666 21333 24000 26666 21333	13 6 0 13 6 0 13 6 0 13 6 0 13 6 0 13 6 0 13 6 0 13 6 0 13 6 0 13 6 0 13 6 0 13 6 0 13 6 0 13 6 0 13 6 0 0 13 6 0 0 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0

( 35 ) Lira Italiana, e la Lira di Massa

			R	agguaglio f	ra li cen	itesii	ni d	Lira Itali	ana, e l	a Lira di	Massa		
IMI IA VA	FAN DI M		A	I WI WA	FAN DI M		A	SIMI RA NA	FAR DI M		RA NNA	DI M	ASSA
CENTESIMI DI LIRA ITALIANA	Lire	Soldi	Denari	CENTESIMI DI LIRA ITALIANA	Lire	Soldi	Denari	Centesimi di lira Italiana	Lire	Soldi	CENTESIMI DI LIRA ITALIANA	Lire	Soldi Denari
ı	0	0	6	31	0	16	6	61	I	12 6	91	2	8 6
	0	I	1	32	0	17	I	62	I	13 1	92	2	9 1
3	0	I	7	33	0	17	7	63	τ	13 7	93	2	9 7
/1	0	2	2	34	0	18		64	LII	14 2	94	2	10 2
4 5 6	0	2	8	35	0	18	8	65	I	14 8	95	2	10 8
6	0	3	2	36	0	19	2	66	of I	15 2	96	2	11 2
	0	3	9	37	0	19	9	67	2 LI	15 9	97	2	11 9
7 8	0	4	3	38	I	0	9 3	68	1.11	16 3	98	2	12 3
9	0	4	10	39	I	0	10	69	I	16 10	99	2	12 10
10	0	4 5	4	40	I	1	4	70	0.11	17 4	100	2	13 4
II	0	5	10	41	I	I	10	71	I	17 10			1 1
I 2	0	6	5	42	I	2	5	72	I	18 5	13 171		1 12
13	0	6	II	43	I	2	11	73	n I	18 11		-	1 7
14	0	7	6	44	I	3	6	74	UI	19 6	100		1 1 1
15	0	8	0	44 45	I	4	0	75	2	0 0	i		
16	0	8	6	46	I	4 5	6	76	2	0 6	100	10	
17	0	9	1	47	I		1	77	2	1 1	1 13	100	11 51
18	0	9	7	48	I	5	7	78	2	1 7	1 1500	0	1 9
19	0 -	10	2	49	1	6	2	79	2	2 2	100		11
20	0	01	8	50	I	6	8	80	2	2 8			1 1
21	0	11	2	51	I	7	2	8 r	2	3 2		1	11 1
22	0	11	9	52	I	7	9 3	82	2	3 9		1	1 9
23	0	12	3	53	1	8	3	83	2	4 3	1		1 -1-
24	0	12	10	54	1	8	10	84	2	4 10			1 5/6
25	0	13	4	55	I	9	4	85	2	5 4			11 98
26	0	13	1 C	56	I	9	10	86	2	5 10			1 190
27	0	14	5	57	1	10	5	87	2	6 5		1	11 7
28	0	14	11	58	I	IO		88	2	6 11			1
20	0	15	6	59	I	II	6	89	2	7 6		1	
30	0	16	0	60	1	12	0	90	2	8 0	-	1	

( 36 ) Ragguaglio fra la Lira di Massa,

				=		77. 77	· NO	
SSA	FAR ITAL				SSA	FAN ITALI		
LIRE DI MASSA	Lire	Cent.	Milles.		LIRE DI MASSA	Lire	Cent.	Milles.
I	0	37	5		3 г	11	62	5
	0	75	0		32	12	00	0
2 3 4 5 6 7 8	1	12	5		3 <sub>2</sub> 33	I 2	37	5
4	1	12 50	0		34	J 2	75	5
5	1	87	o 5		35	13	12	
6	2	25			36	13	50	o 5
7		62	o 5		37	13	87	
8	3	00			38	14	25	o 5
	3	37	5		39	14	62	5
9	3	75	0 5 0 5		40	14 15 15	00	o 5
11	4	12	5		41	15	37	
12	4	12 50			42	15	75	o 5
13	4	87	o 5		43	16	12	5
14	5	25	0		44	16	50	5
14 15 16	2 3 3 4 4 4 5 5 6 6	62	5 0 5		36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50	16	87	5
16	6	100	0		46	17	25	o 5
17	6	37	5		47	17	62	
17 18	6	75			48	18	00	o 5
19		12	0 5 0 5		49	18	37	5
20	7	50	0		50	18	75	0
21	7	87	, 5		5 r	19	12	o 5
22	7 7 7 8 8	25	0		52	19	50	0
23	8	62	5		53	19	87	o 5
24	9	00	0		54	20	25	0
25	9	37	5		55	20	62	5
26	9	75	0		56	2 I	00	o
	9	12	5		57	2 I	37	5 0 5
27 28	10	50	0		58	2 I	75	0
29	10	87	0 5 0 5 0 5 0 5		59	22	12	o 5
30	11	25			60	22	50	o

e la Lira Italiana.

SA	FAN:			1	SSA	FANI ITALI	-	
LIRE DI MASSA	Lire	Cent.	Milles.		LIRE DI MASSA	Lire	Cent.	Milles.
61 62	22	87 25	5		91 92	34 34	12 50	5
63	23	62	5		93	34	87 25	5
64 65	24	37	5		94 95	35 35	62	5
66	24	75	c		96	36	00	5
67 68	25 25	12 50	5		97 98	36 36	3 <sub>7</sub> <sub>75</sub>	0
69	25	87	5		99	37	50	5
70	26 26	25 62	5		200	37 75	00	C
71 72	27	00	o 5	П	300	112	50	C
73	27	37 75	0	П	400 500	150 187	50	C
74 75	27	12	5		600	225	00	0
76	28	50 87	5		700	262 300	50	
77 78	28 29	25	0		900	337	50	0
79	29	62	5 0		1000	375 750	00	1
08	3 o 3 o	37	5		3000	1125	00	1
82	30	75			4000	1500	00	1
83 84	31 31	12 50	0		6000	2250	00	1
85	31	87			7000 8000	2625 3000	00	1
86 87	3 <sub>2</sub> 3 <sub>2</sub>	62	5		9000	3375	00	
88	33	00			10000	3750 7500	00	
89 90	33 33	37			50000	18750	00	Model

9	NAME OF TAXABLE	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	No. of Concession,	To the same	NAME OF TAXABLE PARTY.	DECEMBER 1	NOT THE	WE SE	100,000	mena	200	19983	WHEN !	150,00	DUA:	BEATS.	Mileson.	-	PLECTOR .	1
	3	Mill. (	9	1	2	Н	1	0	$\infty$	2	9	5	3	ci.	Н (	0	8	2	9	5)
Italiana	3	Cent.	03,	05,	620	600	II,	13,	14,	16,	18,	20,	22,	23,	26,	28,	29,	31,	33,	35,
ile,		Mill. (	4	က	23	0	6	$\infty$	2	9	4		ঝ	-	9	$\infty$	2	9	4	3
12	3	Cent.	03,	05,	620	000	10,	1 29	I 45	10,	18,	20,	22,	23,	25,	27,		31,		35,
Lira		M:11. )	3	ব	0	2	00	2	2	4	3		0	6	0	2	2	4	3	el
la I	9	Cent.	03,	05,	073	08,	10,	12,	14,	10;	18,	20,	22,	23,	25,	27,	29,	31,	33,	35,
e 1		Mill.)	н	0	6	9	9	2	4	7	-	0	6	2	9	2	4	a	H	0
sa,	00	Cent.	000	05,	00,	08,	10,	12,	1.3,	16,	18,	20,	21,	23,	25,	273		31,	33,	35,
Massa,		Mill. )	0	00	2	4	2	က	d	н	0	ဘ	2	9	2	က	ব	п	0	8
di A	7	Cent.	0.3,	04,	,90	08,	10,	I 2,	14,	16,	18,	19,	21,	23,	25,	27,	29,	31,	333,	34,
- 1		( .III:M	$\infty$	2	9	က	က	া	н		တ	2	9	4	3	ব	Н	9	, ω	-516
Lira	9	Cent.	023	04,	00,	08,	10,	12,	14,	15,	1 Z	19,	2 I 3	23,	25,	27,	29,	30,	32,	34,
la	1,0	Mill.	2	2	4	П	c <sub>1</sub>	0	6	သ	2	10	4	3	2	0	0	00	2	S
della	5	Cent.	02,	04,	00	08,	10,	I 2,	I 3,	15,	173	19,	21,	23,		27,		30,	32,	34,
ari	17	( IIIII )	5	4	ଟା	C	0	6	2	9	S	4	ଠା	Ι,	0	6	2	9	2	4
Denari	4	Cent.	02,	04,	00,	08,	10,	11,	13,	15,	·21	19,	2 I,	23,	25,	26,	28,	30,	32,	34,
0	100	Mill.	ಬ	7	-	$\infty$	ယ	2	9	2	3	ଟା	п	0	ဘ			2	3	ল
Soldi	()	Cent.	02,	04,	00,	620	060	II	13,	15,	621	19,	21,	23,	24,	26,	25,	30,	32,	34,
80	CS	( .IIIM	ল	Н	6	2	2	9	4	3	ମ	н		00	2	9	4	3	cī	1
2 11	CA	Cent.	02,	04,	05,	620	00,	II,	13,	15,	17,	19,	20,	22,	24	26,	28,		32,	34,
fra	1	( .IIIM	0	6			2	4		ব	0	6				4		el	0	0
ilio	, 3	Cent.	02,	03,	05,	620	060	II,	13,	15,	·2 I	18,	20,	22,	24,	126,	28,	30,	32,29	3
Mak		( :II:M	6	201	9	S	-	2	П	0	6	2			4-		I.	0	6	2
Ragguaglio	)	Cent.	01,	03,	05,	07,	00)	II,	13,	15,	16,	r 8,	20,	22,	343	:103	128,	30,	315	333
7	Id	ros	I	0	123	4	2	9	2	0	6	10	ΙΙ	12	13	1/I	Ιũ	-91	21	81
	SERVICE VAN		RESIDENCE OF	100100	MAN TON	nara-			-	-						1			-	-

н	FANNO
DENARI	Cent.
1	0, 2
2	0, 3
3	0, 5
4	0, 6
5	0, 3 0, 5 0, 6 0, 8
3 4 5 6 7 8	0, 9
7	I, I
· Š	I, I
9	1, 4
9	I, 6
II	0, 2 0, 3 0, 5 0, 6 0, 8 0, 9 1, 1 1, 3 1, 4 1, 6
12	1, 9

Avvertenza

Nella prima colonna è scritto il numero dei Soldi dall' i fino al 19, ed il rispettivo loro valore in centesimi, si ha nella prima colonna Zero; che se poi il numero dei Soldi comprendesse anche dei Denari, il corrispondente valore si troverà scritto nelle colonne portanti le cifre dall' i fino all' ii in linea orizzontale al numero dei Soldi.

(40)

PESO	ESPRESSIONE	particol.	Ouint.			no Oncia	o Grosso	Denaro		01			valore espressione decimale	1,613618 0,619725 1,601164 0,624545 4,011756 0,249267 0,429986 3,0725476 0,429986
MISURA DI P	ESPRE	comune		Miriagrammo	Chilogrammo	Ecatogrammo	Decagrammo	GRAMMO	Decigrammo	Centigrammo	Milligrammo	di Peso	ri T	
MI		IN CIFRE	100000.	10000.	1000.	100.	.01	I.	0,1	10,0	100'0	sail unità	ARRARA	isponde a Enercantile, risponde allume. I legname, letri. I legname, risponde a risponde
CAPACITA	SIONE	particol		:	SOMA	Mina	Pinta	Coppo	•	:	1	rapportata e viceversa	PER C	Il Metro, corrispondimercantili
DI CAPA	ESPRESSIONE	comune	Mirialitro	Chilolitro	Ecatolitro	Decalitro	LITRO	Decilitro	Centilitro	Millilitro	-			II M II
MISURA		IN CIFRE	10000. M	1000.	100. Ec	IO. D.	I. I	0,I D	o,oı Ce	0,001	Section 1	isura m misura	VALORE in espressione decimale	1,686709 0,592871 1,324364 0,755079 2,292631 0,436180
LUNGHEZZA	SIONE	particolare		Miglio	Tornatura	Tavola	, R 0.	Palmo	Dito	Atomo		Peso e di M	A	e a Braccia  ille, corri- le a Sacca.  de a Burili.  de a Some  corrisponde  corrisponde
DI	ESPRESSIONE	comune	Miriametro	Chilometro	Ecatometro	Decametro	NET	Decimetro	Centimetro	Millimetro		Unità Li F	R MASS	corrispond ili  Mercani a Metri  corrispond  corrispond  corrispond  corrispond  netrica,  locale,  locale,  metriche
MISURA	I N CTER F		10000.	1000.	100.	IO.	ı.	0,1	10,0	100,0		7	PE	Il Metre, cormercantili.  Il Braccio sponde a l La Soma, con nuove  La Soma, con nuove  La Libbra ma Libbra il a Libbr

(41)

(42) Ragguaglio fra il Metro, ed il

SSA	IN MISURA METRICA	E	IN MISURA METRICA
BRACCIA DI MASS	Metri Palmi Diti Atomi	ONCE DI MASSA	Metri Palmi Diti Atomi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 500 600 700 800 900 1000	0, 5 9 3 1, 1 8 6 1, 7 7 9 2, 3 7 1 2, 9 6 4 3, 5 5 7 4, 1 5 0 4, 7 4 3 5, 3 3 6 5, 9 2 9 11, 8 5 7 17, 7 8 6 23, 7 1 5 29, 6 4 4 35, 5 7 2 41, 5 0 1 47, 4 3 0 53, 3 5 8 59, 2 8 7 118, 5 7 4 177, 8 6 1 237, 1 4 8 296, 4 3 5 355, 7 2 2 415, 0 0 9 474, 2 9 7 533, 5 8 4 592, 8 7 1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	o, o 4 9 o, o 9 9 o, 1 4 8 o, 1 9 8 o, 2 4 7 o, 2 9 6 o, 3 4 6 o, 3 9 5 o, 4 4 5 o, 4 9 4 o, 5 4 3 o, 5 9 3

(43)
Braccio mercantile di Massa, e viceversa.

RI	IN MIST		PARTI DEL METRO		MISURA MASSA
MET	Bracc.	Once	Palmi Diti	Brac.	Once
1	I	8	I	0	2
	3	4	2	0	4 6
3	5	I	3	0	6
4	6	9	4	0	8
5	8	9 5	5	0	10
4 5 6	10	I	6	I	0
	11	10	7	I	2
7 8	13	6	8	I	4
9.	15	2	9	1	6
10	16	10	10	I	8
20	33	9	I	0.	0
30	50	7 6	2	0	0
40	67		3	. 0	I
50	84	4	4 5	0	I
60	101	2	5	0	I
70	118	I	6	0	I
80	134	II	7 8	0	I
90	151	10		0	2
100	168	8	9	0	9
200	337	4	10	0	2
300	506	0		E CONTRACTOR DE	
400	674	8	1	-	
500	843	4	1 1 1 1	1	1 000
600	1012	0		1	
700	1180	8	1	1	La Tarrett
800	1349	4	-	1	900
900	1518	0	1		0.10
1000	1686	9	1	1	17 1

(44) Ragguaglio fra la nuova Soma,

HI SSA	IN MISURA METRICA	PARTI DEL SAG.	IN MISURA METRICA
SACCHI DI MASSA	Some Mine Pinte Coppi	Staja Quarte	Some Mine Pinte Coppi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 500 600 700 800 900 1000	0, 7 5 5 1, 5 1 0 2, 2 6 5 3, 0 2 0 3, 7 7 5 4, 5 3 0 5, 2 8 6 6, 0 4 1 6, 7 9 6 7, 5 5 1 15, 1 0 2 22, 6 5 2 30, 2 0 3 37, 7 5 4 45, 3 0 5 52, 8 5 6 60, 4 0 6 67, 9 5 7 75, 5 0 8 151, 0 1 6 226, 5 2 4 302, 0 3 2 377, 5 4 0 453, 0 4 7 528, 5 5 5 604, 0 6 3 679, 5 7 1 755, 0 7 9	1 2 3 1 2 3 3	0, 2 5 2 0, 5 0 3 0, 7 5 5 0, 0 6 3 0, 1 2 6 0, 1 8 9

ed il Sacco di Massa, e viceversa.

., ы		MIST MAS			DEL.		DI		URA	
SOME	Sacchi	Staja	Quarte	Decimi	Mine	Pinte	Sacchi	Staja	Quarte	Decimi
3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 500 600 700 800 900 1000	1 2 3 5 6 7 9 10 11 13 26 39 52 264 397 529 662 794 927 1059 1191 1324	0 I 2 0 I 2 2 0 I 2 2 0 I 2 2 0 I 2 1 0 I 2 1 I 2 1 I 2 I I 2 I I 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 2 3 0 2 3 0 1 3 0	98 76 5 4 2 1 0 98 8 76 5 5 4 3 2 5 7 9 2 4 7 9 1 4	3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	I I I	J I I 2 2 0 0 0 0	1 3 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1	6 2 8 4 9 5 1 7 3 9 2 3 5 6 8 0 1 3 4 6 6

(46) Ragguaglio fra la nuova Soma;

LISBA	IN MISURA METRICA	13	IN MISURA METRICA
BARILI DI MASS	Some Mine Pinte Coppi	Boccali	Some Mine Pinte Coppi
1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 600 700 800 900 1000	0, 4 3 6 0, 8 7 2 1, 3 0 9 1, 7 4 5 2, 1 8 1 2, 6 1 7 3, 0 5 3 3, 4 8 9 3, 9 2 6 4, 3 6 2 8, 7 2 4 13, 0 8 5 17, 4 4 7 21, 8 0 9 26, 1 7 1 30, 5 3 3 34, 8 9 4 39, 2 5 6 43, 6 1 8 87, 2 3 6 130, 8 5 4 174, 4 7 2 218, 0 9 0 261, 7 0 8 305, 3 2 6 348, 9 4 4 392, 5 6 2 436, 1 8 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 32	0, 0 I 4 0, 0 2 7 0, 0 4 I 0, 0 5 5 0, 0 6 8 0, 0 8 2 0, 0 9 5 0, I C 9 0, I 2 3 0, I 3 6 0, 2 7 3 0, 4 0 9 0, 4 3 6

ed il Barile di Massa, e viceversa.

E	DI M	ISURA ASSA	1	PART DELLA		DI MA	SURA	
SOME	Barili	-= 1	Decimi	Mine	Pinte	Barili	Boccali	Decimi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 600 700 800 900 1000	2 4 6 9 11 13 16 18 20 22 45 68 91 114 137 160 229 458 687 917 1146 1375 1604 1834 2063 2292	9 18 28 5 14 24 1 10 20 27 24 22 20 17 15 13 10 8 16 25 1 10 18 26 3 11 20	4 7 1 5 8 2 5 9 3 6 3 9 6 2 9 5 1 8 4 8 3 7 1 5 9 4 4 8 2		9 10	I I I 2 2	7 14 22 29 4 12 19 26 2 9 0 1 2 2 3 4 5 5 6 7	1

(48) Ragguaglio fra la nuova Libbra,

ASSA	IN PESO METRICO	E SSA	IN PESO METRICO
LIBBRE DI MASS	Libbre Once Grossi Denari Grani	ONCE DI MASS	Libbre Once Grossi Denari Grani
3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 500 600 700 800 900 1000	0, 3 2 9 7 0, 6 5 9 4 0, 9 8 9 2 1, 3 1 8 9 1, 6 4 8 6 1, 9 7 8 3 2, 3 0 8 1 2, 6 3 7 8 2, 9 6 7 5 3, 2 9 7 4 5 9, 8 9 1 7 13, 1 8 9 9 16, 4 8 6 2 19, 7 8 3 5 23, 0 8 0 7 26, 3 7 8 0 29, 6 7 5 2 32, 9 7 2 4 65, 9 4 4 9 98, 9 1 7 3 131, 8 8 9 8 164, 8 6 2 2 197, 8 3 4 6 230, 8 0 7 1 263, 7 7 9 5 296, 7 5 2 0 329, 7 2 4 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	0, 0 2 7 5 0, 0 5 5 0 0, 0 8 2 4 0, 1 0 9 9 0, 1 3 7 4 0, 1 6 4 9 0, 1 9 2 3 0, 2 1 9 8 0, 2 4 7 3 0, 2 7 4 8 0, 3 0 2 2 0, 3 2 9 7

e la Libbra di Massa, e viceversa.

э <u>э</u>	IN PE		PARTI DELLA LIBB. NUOVA	IN	MISURA MASSA
LIBBRE N U O V E	Libbre	Once	Once Grossi	Libbre	Once Decimi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000	3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 60 91 151 182 212 242 272 303 606 909 1213 1516 1819 2123 2426 2729 3032	0 1 2 2 3 3 4 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 3 7 10 2 5 8 8 0 3 7 10 2 5 8 8 0 3 7 10 2 5 8 8 10 10 2 5 8 8 10 10 2 5 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 1 2 2 2 3	4 7 11 3 6 10 1 5 9 0 0.4 0.7 1.1 1.5 1.8 2.2 2.5 2.9 3.3

( 50 ) Ragguaglio fra il Metro, è la Canna

CANNE DI CARRARA	Metrii Palmi Diti Atomi	ONCE DI CANNE	Metri Diti Atomi
1 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000	0, 6 2 5 1, 2 4 9 1, 8 7 4 2, 4 9 8 3, 1 2 3 3, 7 4 7 4, 3 7 2 4, 9 9 6 5, 6 2 1 6, 2 4 6 12, 4 9 1 18, 7 3 6 24, 9 8 2 31, 2 2 7 37, 4 7 3 43, 7 1 8 49, 9 6 4 56, 2 0 9 187, 3 6 4 249, 8 1 8 312, 2 7 3 374, 7 2 7 437, 1 8 2 499, 6 3 6 562, 0 9 1 624, 5 4 6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	0, 0 5 2 0, 1 0 4 0, 1 5 6 0, 2 0 8 0, 2 6 0 0, 3 1 2 0, 3 6 4 0, 4 1 6 0, 4 6 8 0, 5 2 0 0, 5 7 3 0, 6 2 5

pei Legnami di Carrara, e viceversa

1	IN MIS		PARTI DEL METRO	DI	MISURA
METR	Canne	Once	Palmi Diti	Canne	Once
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 800 900 1000	1 3 4 6 8 9 11 12 14 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 320 480 640 800 960 1120 2280 1441 1601	7 2 10 5 0 7 2 10 5 0 0 1 1 1 1 1 3 4 6 7 8 10 11 1 1 2	1 .2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	2 4 6 8 10 0 1 3 5 7 0 0 1 1 1 1 1 2 2

					(	53 )
0	;1	Brancia	1:	Carrara		#11.0000FF

4	IN MISURA	lio fra il	IN MISURA
IA LAB	METRICA	201	METRICA
BRACCIA DI CARRARA	Metri Palmi Diti Atomi	ONCE DI BRACCIO	Metri Palmi Diti Atomi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 500 600 700 800 900 1000	0, 6 2 0 1, 2 3 9 1, 8 5 9 2, 4 7 9 3, 0 9 9 3, 7 1 8 4, 3 3 8 4, 9 5 8 6, 1 9 7 12, 3 9 5 18, 5 9 2 24, 7 8 9 30, 9 8 6 37, 1 8 4 43, 3 8 1 49, 5 7 8 55, 7 7 5 61, 9 7 3 123, 9 4 5 185, 9 1 8 247, 8 9 0 309, 8 6 3 371, 8 3 5 433, 8 0 8 495, 7 8 0 557, 7 5 3 619, 7 2 5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	0, 0 5 2 0, 1 0 3 0, 1 5 5 0, 2 0 7 0, 2 5 8 0, 3 1 0 0, 3 6 2 0, 4 1 3 0, 4 6 5 0, 5 1 6 0, 5 6 8 0, 6 2 0

I	IN MIS	URA RARÁ	PARTI DEL METRO	IN Di	MISURA CARRARA
METR	Brace.	Once	Palmi Diti	Bracc.	Once
3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 500 600 700 800 900 1000	1 3 4 6 8 9 11 12 14 16 32 48 64 80 96 112 129 145 322 484 645 806 968 1129 1290 1452 1613	7 3 10 5 1 8 4 11 6 2 3 5 7 8 10 11 1 3 4 9 1 5 10 2 6 11 3 7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 9 9	I I I	2 4 6 8 10 0 2 3 5 7 0 0 1 1 1 2 2

(54) Ragguaglio fra il Metro, ed il Palmo

11 tARA	IN MISURA METRICA	E	IN MISURA METRICA
PALMI DI CARRARA	Metri Palmi Diti Atomi	ONCE DI PALMO	Metri Palmi Diti Atomi
1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 60 70 80 90 1000	0, 2 4 9 0, 4 9 9 0, 7 4 8 0, 9 9 7 1, 2 4 6 1, 4 9 6 1, 7 4 5 1, 9 9 4 2, 2 4 3 2, 4 9 3 4, 9 8 5 7, 4 7 8 9, 9 7 6 19, 9 4 7 49, 8 5 3 74, 7 8 1 99, 7 0 7 124, 6 3 4 149, 5 6 0 174, 4 8 7 199, 4 1 4 224, 3 4 1 249, 2 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	0, 0 2 1 0, 0 4 2 0, 0 6 2 0, 0 8 3 0, 1 0 4 0, 1 2 5 0, 1 4 5 0, 1 6 6 0, 1 8 7 0, 2 0 8 0, 2 2 8 0, 2 4 9

pe' Marmi di Carrara, e viceversa.

RI	DI CARR		PARTI DE		MISURA CARRARA
MET	Palmi	Once	Palmi Diti	Palmi	Once
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 500 600 700 800 900 1000	4 8 12 16 20 24 28 36 40 80 120 160 240 280 320 361 401 802 1203 1604 2005 2407 2808 3209 3610	0 0 0 1 1 1 1 3 4 6 7 8 10 11 1 2 4 6 8 11 1 3 5 7 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 1 2 2 2 3 3 4	5 10 2 7 0 5 10 3 7 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4

( 56 ) Ragguaglio fra la nuova Soma

IN MISURA METRICA    10, 7 2 5	-		-	The second secon
1       0, 7 2 5       1       0, 2 4 2         2       1, 4 5 1       2       0, 4 8 4         3       2, 1 7 6       3       0, 7 2 5         4       2, 9 0 2       1       0, 0 3 0         5       3, 6 2 7       2       0, 0 6 1         6       4, 3 5 3       3       0, 0 9 1         7       5, 0 7 8       4       0, 1 2 1         8       5, 8 0 4       5       0, 1 5 1         9       6, 5 2 9       6       0, 1 8 2         10       7, 2 5 5       7       0, 2 1 2         20       14, 5 1 6       0, 1 8 2       0, 2 1 2         20       14, 5 1 6       4       40       29, 0 1 9         50       36, 2 7 4       4       4       43, 5 2 9         70       50, 7 8 3       8       8       90       65, 2 9 3         1co       72, 5 4 8       8       20       145, 0 9 5         300       217, 6 4 3       4       4       4         400       290, 1 9 0       5       5       5         300       435, 2 8 6       6       7       5         70       507, 8 3       3	HI			
2	SACC DI CARI	Some Mine Pinte Coppi	Secc. Quarr.	Some Mine Pinte Coppi
	2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 400 500 600 700 800 900	1, 4 5 1 2, 1 7 6 2, 9 0 2 3, 6 2 7 4, 3 5 3 5, 0 7 8 5, 8 0 4 6, 5 2 9 7, 2 5 5 14, 5 1 6 21, 7 6 4 29, 0 1 9 36, 2 7 4 43, 5 2 9 50, 7 8 3 58, 0 3 8 65, 2 9 3 72, 5 4 8 145, 0 9 5 217, 6 4 3 290, 1 9 0 362, 7 3 8 435, 2 8 6 507, 8 3 3 580, 3 8 1 652, 9 2 8	2 3 1 2 3 4 5 6	0, 4 8 4 0, 7 2 5 0, 0 3 0 0, 0 6 1 0, 0 9 1 0, 1 2 1 0, 1 5 1 0, 1 8 2

ed il Sacco di Carrara, e viceversa.

田田	IN MISURA  DI CARRARA			PARTI DEL. SOM.		IN MISURA DI CARRARA			
NUOVE	Sacchi	Secc.	Quarr.	Dec.	Mine Pinte	Sacchi	Secc.	Quarr,	Dec.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 600 700 800 900 1000	1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 27 41 55 68 82 96 110 124 137 551 689 827 964 1102 1240 1378	1 2 0 1 2 0 1 1 0 0 2 2 1 1 1 0 0 2 2 1 1 1 1	5 5	3 5 7 9 0 2 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9	I	1 1 2 2 2 0 0 I	3 6 1 5 0 3 7 2 5 1 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3	36 66 92 58 88 11 63 64 64 65 66 66 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

(58) Ragguaglio fra la nuova Soma,

BARILI	IN MISURA METRICA	NLI	IN MISURA METRICA
BARILI DI CARRA	Some Mine Pinte Coppi	BOCCALI DI CARRARA	Some Mine Pinte Coppi
30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000	0, 8 6 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 32	0, 0 1 3 0, 0 2 7 0, 0 4 0 0, 0 5 4 0, 0 6 7 0, 0 8 1 0, 0 9 4 0, 1 0 7 0, 1 2 1 0, 1 3 4 0, 2 6 9 0, 4 0 3 0, 4 3 0

ed il Barile di Carrara, e viceversa.

ョ A ョ	IN DI	MISUI		PARTI DEL. SOM.	IN DI (	MISUR	
SOME	Barili	Bocc.	Decimi	Mine Pinte	Barili	Boccali	Decimi
3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 40 500 600 700 800 900 1000	2 4 6 9 11 13 16 18 20 23 46 69 93 116 139 162 186 209 232 465 697 930 1162 1395 1627 1860 2093 2325	10 20 31 9 20 30 8 19 29 8 16 24 0 9 17 25 1 9 18 4 22 8 26 17 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	4837159482468135791245679012	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 8 4 5 6 7 8 9	I I I 2 2	7 14 22 29 5 12 20 27 3 10 0 1 2 3 3 4 5 6 6	4 9 3 8 2 7 1 5 0 4 7 7 5 2 0 7 5 2 0 7

(60) Ragguaglio fra la nuova Libbra,

LIBBRE	IN PESO METRICO	ONCE	IN PESO METRICO
LIBBRE DI CARRAI	Libbre Once Grossi Denari Grani	ONCE DI CARRA	Libbre Once Grossi Denari Grani
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 900 1000	0, 3 2 5 0 0, 6 5 0 0 0, 9 7 5 0 1, 3 0 0 0 1, 6 2 5 0 1, 9 5 0 0 2, 2 7 5 0 2, 6 0 0 0 2, 9 2 5 0 3, 2 5 0 0 6, 4 9 9 9 9, 7 4 9 9 12, 9 9 9 9 9 16, 2 4 9 8 22, 7 4 9 8 25, 9 9 9 7 29, 2 4 9 7 32, 4 9 9 7 64, 9 9 9 3 97, 4 9 8 9 129, 9 9 8 6 162, 4 9 8 2 194, 9 9 7 5 259, 9 9 7 2 292, 4 9 6 8 324, 9 9 6 5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	0, 0 2 7 1 0, 0 5 4 2 0, 0 8 1 2 0, 1 0 8 3 0, 1 3 5 4 0, 1 6 2 5 0, 1 8 9 6 0, 2 1 6 7 0, 2 4 3 7 0, 2 7 0 8 0, 2 9 7 9 0, 3 2 5 0

e la Libbra di Carrara e viceversa.

E 10	IN PE		PARTI DELLA NUOVA LIBB.	DI (	T PESO CARRARA
LIBBRE	Libbre	Once	Once Grossi	Libbre	Once Decimi
1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 20 30 40 50 600 700 800 900 1000	3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 61 92 123 153 134 215 246 276 307 615 923 1230 1538 1846 2153 2461 2769 3076	1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 6 4 1 10 7 5 2 11 8 5 1 9 6 2 10 7 3 11	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 1 2 2 2 3	4 7 11 3 6 10 2 6 9 1 0. 4 0. 7 1. 1 1. 5 1. 8 2. 2 2. 6 3. 0 3. 3

(N. 10.)

#### FRANCESCO IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA,

MASSA, E GARRARA

ARCIDUCA D'AUSTRIA,

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ECC. ECC. ECC.

Inclinando sempre l'Animo Nostro a promuovere, e facilitare il Commercio nei Nostri Stati non Abbiamo mai abbandonato il pensiere di portare una diminuzione ai Dazi, che dal Nostro Editto del 15 Maggio 1816 sulle Dogane applicati furono a diverse Merci, delle quali, dopo l'emanazione dell'Editto stesso, in causa dell'odierno loro maggior uso e consumo, è cresciuta l'introduzione, ma le spese, che da più anni per necessità, per le circostanze dei tempi, e pel vantaggio e bene degli amatissimi Sudditi Nostri l'Erario Nostro sostiene, Ci hanno sin quì impedito di mandare ad effetto quello che pure il Nostro Cuore desiderava.

Risoluti però ora nella circostanza, che con altro Editto Nostro del giorno 2 corrente Dicembre, Abbiamo ordinato col 1 del venturo Gennaro 1836 la riunione dell'Amministrazione Pubblica dei Ducati di Massa e di Carrara a questi Dominj al principale oggetto di rendere più attivo e florido il Commercio, di eseguire alcune riforme ai Dazi fissati nella Tariffa unita al predetto Editto 15 Maggio 1816, segnatamente riguardo alle droghe ed alle manifatture di cotone, Abbiamo determinato, dietro matura considerazione, di diminuire anche sensibilmente i Dazi, che ora si esigono sopra diverse Merci, che sono nella Tariffa stessa specificate, volendo Noi tra gli altri ribassato il Dazio d'introduzione del Caffè del trenta per cento, quello del Pepe del sessanta per cento, e l'altro del Zucchero del venticinque per cento.

In conseguenza di che Ordiniamo e Coman-

diamo quanto segue:

1. Le Merci descritte nella Tariffa, che si unisce al presente Editto saranno col 1 del venturo mese di Gennaro 1836 sottoposte nella rispettiva loro introduzione ed uscita dallo Stato al pagamento del relativo Dazio nella Tariffa medesima specificato, invece di quello attualmente in vigore.

2. Questa disposizione verrà eseguita non solo nelle Dogane, e Ricettorie delle Nostre Provincie di Modena, di Reggio, e di Garfagnana, ma eziandio in quelle dei Ducati Nostri

di Massa, e di Carrara.

3. Viene incaricato dell'esecuzione del presente Editto il Nostro Consigliere di Stato Ministro delle Finanze: Tale essendo la Sovrana Nostra Mente e Volonta'.

# TARIFFA

DROGHE	1	D۸	ZIO	J.
(per Libbra metrica)		i tra- ta	Us	di cita
Caccao tanto in corteccia, che senza, ed anche abbrostolito L. Caffè	2 1 0 0 0 2 1 4 0 3 1	35 — 70 60 —		15 10 30 20 20 20 30 02 30 02
Berette di cotone a maglia fina e mez- zo fina comprese in Tariffa nei lavori di maglia, il cui Dazio è conservato ad esclusione delle sole Berette della suddetta qualità, che invece paghe- ranno (p. Libb. m.) L.	I	5o	0	10

Water	DAZIO			
MERCI DIVERSE	En t	ra-		li cita
Bambagine, Fustagni qualunque, Ag- giolate, Tersili, Dobletto, Molettone ed altri tessuti consimili ordinarii di bombagia, o di tilo e bombagia, i così	1000			4 10
detti Printenier, Asturiese ed i Basini di qualunque altezza (per Libb. met.) » Camelotti fini e mezzo fini di lana e	1	12	0	15
pelo, comprese le altre manifatture fine e mezzo fine descritte in Tariffa sotto la classe dei Camelotti ordinarii, Saglie fine, e mezzo fine, Scotti,	173	K C	0	
Prunelli, Facon, Merinos e simili (per Libb. metrica)	0	80	10	20
gna (per Libbr. metrica)) Tele bianche di cotone denominate in commercio Domestic, come la tela di cotone mista con filo cando (per	1	20	0	<b>c</b> 5
Libb. metrica)	0	70	0	20
spina, e rispettivi fazzoletti, come le tele di cotone stampate e colorate ordinarie (per Libb. metrica)» Tele denominate in commercio Cam-	1	5o	0	Зо
brik stampate, e rispettivi fazzoletti, come le tele di cotone fine stampate, e colorate (per Libb. metrica.)» Tele di cotone sopraffine colorate, e	2	20	0	50
stampate, Baragie, Cottepolj, Gia- conet colorati, e simili (per Lib- bra metrica)»  Tele mussoline cande, liscie ed ope-	3	5o	0	6с
rate (per Libb. metrica)»	I	5o	0	30

			DAZIO			
MERCI DIVERSE	E	di ntra- ta	U	di scita		
Tele velate, compreso il velo di co- tone (per Libb. metrica) L. Velluti di cotone anche misti con filo non eccedenti l'altezza di palmi 6	-	80		40		
( per metro )		30		15		
COMMESTIBILI (per Quintale)	-	100				
Olive fresche, ossia olivetti senza concia	o	80	6			
Olive dolci, e in salamoja, ossiano olivetti con concia	8	_	2			
dena e di Reggio	2	50	- 1	50		
gnana	I	27 50		50 —		
infimo vino	0	50 50		50 80		
MANIFATTURE DI PELLETTERIE ( per Quintale )						
Pelli di ogni qualità meramente con- fettate in gregio, o in bianco, ed anche in crosta, esclusi i Capi nella Tariffa unita all' Editto 15 Maggio 1816 nominati a parte ))	3о		6			

		DAZIO			
MANIFATTURE DI PELLETTERIE ( per Quintale )	di Entra- ta		di Uscita		
Pelli affaitate, o in qualunque modo tinte, stampate, apparecchiate ed unte, compresi i danti, camozzi, mor- lacchi, mascarezzi in qualunque maniera, e corami di qualunque grossezza anche non lisciati o spia-					
nati	60	-	0	50	
colla od ingrasso	0	20	5		

Dato in Modena dal Nostro Reale Palazzo questo giorno 18 Dicembre 1835.

FRANCESCO.

(N. 11.)

### NOTIFICAZIONE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Condotta a termine la costruzione in pietra del Ponte Alto sulla Secchia si è reso con quest'opera ordinata dalla Sovrana Munificenza permanentemente comodo e sicuro il tragitto del Fiume, e volendo graziosamente S. A. R. il Clementissimo Nostro Sovrano, che oltre il predetto vantaggio godano i Sudditi suoi, e le Merci e Robe nazionali quel favore, che in altri tempi fu compartito nella circostanza d'erezione d'opere consimili, si è degnato di ordinare che col 1. del venturo Gennajo cessi pienamente a carico dei Sudditi tutti de'suoi Domini, e così delle Merci e Robe nazionali qualunque esazione di Pedaggio al passaggio del Fiume Secchia sul predetto nuovo Ponte di pietra.

Ed avendo poi la prefata R. A. S. ordinato, che riguardo ai Forestieri, e per le Merci e Robe estere di qualunque provenienza e qualità venga applicata al suddetto Ponte la stessa Tariffa, che ora regola la percezione di questo

Diritto al Ponte di S. Ambrogio sul Fiume Panaro ha incaricato il Ministero di Finanza di pubblicare la Tariffa medesima, ed in pari tempo le disposizioni, sotto le quali incominciando col 1. del prossimo Gennajo verrà nel passaggio del suddetto nuovo Ponte percetto il Diritto di pedaggio dai Forestieri, e per le Merci e Robe estere.

In conseguenza di questo Sovrano Comando viene ordinato, e prescritto quanto segue:

r. Tutti i Sudditi degli Estensi Dominj sono esenti da ogni pagamento di Pedaggio pel transito sul detto Ponte Alto. Non ha però luogo tale esenzione nel caso, che i Sudditi medesimi conducano Merci o Robe forestiere in qualsivoglia forma, mentre in allora devono pagare, come se fossero Forestieri, a norma dell'infrascritta Tariffa.

2. Sono pure esenti al pari dei Sudditi quei Forestieri, che passano sul detto Ponte per immediato servigio di S. A. R. o sono addetti alla Reale sua Casa e Famiglia, od hanno privilegio di esenzione approvato dalla R. A. S. Non pagano nemmeno le Staffette Forestiere.

3. Tutti gli altri non dichiarati immuni ne' due articoli precedenti devono indistintamente soggiacere al pagamento del Pedaggio in conformità della Tariffa registrata in fine della presente Notificazione, e tale pagamento deve da loro eseguirsi o passino il Fiume sopra il Ponte, o lo valichino per l'alveo entro la distanza di un miglio dal Ponte stesso tanto nella parte superiore, quanto nell'inferiore.

4. I Forestieri sono obbligati a pagare il Pedaggio anche per i Bestiami, e Generi di qualunque specie, de'quali hanno fatto acquisto nello Stato, ancorchè per condurli si servano

dell'opera di Persone suddite.

5. Avvenendo che un Forestiere tragitti il Fiume in una Carrozza, Sedia, od altro Legno di ragione di Persona suddita, oppure lo passi trovandosi in compagnia di una o più di tali Persone, o di altre già dichiarate esenti ciò non vale a dispensarlo dal pagamento del Pedaggio, nè in tali casi si deve fare alcuna diminuzione nei prezzi fissati dalla infrascritta Tariffa.

6. Il Pedaggio deve pagarsi qualunque volta si tragitta il Fiume, abbenchè venga questo passato, e ripassato entro la stessa giornata.

7. Gli Esattori del pedaggio devono osservare inappuntabilmente il prescritto dalla presente Notificazione, e non esigere cosa alcuna benchè menoma oltre quanto trovasi stabilito nell' infrascritta Tariffa, nemmeno a titolo di ricognizione, o d'altro somigliante pretesto, altrimenti incorreranno per ogni contravvenzione nella multa di Modenesi Lire 200 pari ad Italiane 76, 75. che verrà applicata per due terzi al Fisco, e per l'altro terzo all'accusatore.

8. Alla stessa multa portata dal precedente Articolo 7. sono soggetti li predetti Esattori, quando non tengano, come loro espressamente si ingiunge, sempre affissa la presente Notificazione nel luogo ove si fa l'esazione del Pe-

daggio in maniera che possa con facilità essere veduta, e letta da chicchessia.

9. Anche i passaggieri devono uniformarsi, per quanto loro appartiene, al disposto dalla presente Notificazione, e pagare esattamente, semprecchè non siano fra gli eccettuati come sopra, i Diritti di Pedaggio portati dall'infrascritta Tariffa, mentre defraudando o tentando di defraudare in qualsivoglia modo lo stabilito pedaggio saranno tenuti a shorsarne il triplicato, ed in oltre a rifare qualunque danno o spesa che convenisse soffrire agli Esattori per conseguire il dovuto pagamento; e sarà carico dell'Intendente di Finanza in Modena l'assisterli, e prestar loro ogni braccio occorrevole procedendo in questi casi in via amministrativa.

10. Quando i Forestieri ricusino di pagare, è lecito agli Esattori di ripetere il pedaggio dai Postiglioni, Vetturini, e Condottieri, i quali sono tenuti prestarsi a tale pagamento, quantunque siano Sudditi, rimanendo però loro l'azione di rimborso contro i Forestieri medesimi.

valore stabilito dalle Leggi monetarie in questi Domini.

#### TARIFFA

a the contract series and	Lir.	-Ce
	711	7
Per un Legno da quattro ruote, come Carrozza,	N Had	35
Svimero ecc. carico di una o più Persone o robe L.	1	68
Per una Lettica carica come sopra		16
Vuota	I	58
Per un Legno a due ruote, come Sedia, Cales- se ecc., se con due cavalli, carico di una o più	nto.	50
Persone o robe		-96
Se con un solo cavallo e carico come sopra. »		63
Se con due cavalli e vuoto		48
turino		33
Per un Carrettone o Barra grande carica di Merci	3711	
o d'altro	2	88
Vuoto	1	16
Per una Carretta ossia Brancale carico come sopra »	I	16
Vuota	24.451	48
Per un Carro carico come sopra		77
- Vaoto		29
Per un Baroccio carico come sopra	31.70	39
Per un cavallo o per un mulo carico di Persone	200	14
o make	0010	30
Senza carico	EDV	20
Per un somaro carico come sopra	-	20
Senza carico.		10
Per ogni capo di Bestie grosse come Bovi, Vac-	VEID	1177
Per ogni capo di Bestie minute come Porci, Pe-		14
	SIM	06
Le Persone a piedi pagheranno per ciascuna . D	1	06
a biegt baguergung her Grascaus ? »	-	00

Modena 21 Dicembre 1835.

FILIPPO MARCHESE MOLZA.

C. CASLINI Seg. Gen.

(N. 12.) The manufacture of Carrolled II officer

## IL CONSIGLIERE DI STATO

GOVERNATORE

DEI DUCALI DOMINJ DI MASSA, E CARRARA.

a nice orecquireli arrora il marq alla

### NOTIFICAZIONE.

In adempimento degli Ordini Sovrani abbassati a questo Governo con Veneratissimo Chirografo del 26 corrente si deduce a pubblica notizia essere stato da S. A. R. il Graziosissimo Nostro Sovrano prescritto, ed ordinato quanto segue.

Col giorno 1 del p. v. Gennajo 1836 cesserà negli Stati di Massa e Carrara l'Uffizio del Consigliere Delegato ai Giudizj di Revisione, e non resterà quindi per tali Giudizj aperto il Ricorso, che dinanzi il Supremo Consiglio di Giustizia residente in Modena, in via Ordinaria, e nelle consuete forme.

Inoltre negli Stati medesimi si osserveranno congruamente alle disposizioni contenute nel Sovrano Decreto 20 Dicembre 1827, attualmente in vigore nelle altre parti degli Estensi Dominj, le prescrizioni seguenti;

I. Sebbene siano conformi i Giudizj proferiti in prima, ed in seconda Istanza, si ammette il Ricorso in Revisione in tutte quelle Cause, che in grado di Appello furono decise col dissenso di uno dei Giudici, purchè in materia Civile si tratti di un merito maggiore di locali lire quindicimila, ed in materia Criminale sia seguita Condanna alla pena di Ferri maggiore di dieci anni, fermo d'altronde quanto alla pena di morte il disposto delle vigenti Leggi.

II. All' incontro sebbene siano difformi i Giudizj di prima, e seconda istanza, non compete la Revisione da quelle Sentenze, che a pieni voti si proferirono dal Tribunale d'Appello in Cause Civili di un merito non maggiore di Lire locali quattrocento, e da quelle Sentenze, che in materia Criminale a pieni voti applicarono una multa pure non eccedente le Lire quattrocento, od inflissero pena di Carcere non maggiore di due mesi.

Massa dal R. Ducale Palazzo di Governo questo giorno 24 Dicembre 1835.

S. TORELLO.

G. GAMBINI Segretario.

(N. 13.)
IL CONSIGLIERE DI STATO

GOVERNATORE

DEI DUCALI DOMINJ DI MASSA, E CARRARA.

#### NOTIFICAZIONE

Riconosciutosi da Sua Altezza Reale il Clementissimo Nostro Sovrano quanto sino ad ora sia riescito gravoso, e pregiudicevole agli Amatissimi suoi Sudditi degli Stati di Massa e Carrara, e specialmente alla classe degli Indigenti, la mancanza negli Stati medesimi di un Monte di Pietà col quale prestar loro un provvido soccorso nell'urgenza dei più stringenti bisogni, è venuto perciò nella determinazione di erigere anche in questa parte de'suoi Reali Dominii un sì benefico Stabilimento.

Nell'atto adunque che mi gode l'animo di poter rendere a pubblica notizia questo nuovo tratto della Sovrana Munificenza, rendo noto altresì che il Monte di Pietà degli Stati di Massa e Carrara, essendo già stato congruamente dotato mediante elargizione della prelodata A. S. R., verrà aperto, ed attivato in questa Città di Massa col giorno primo dell'entrante mese di Gennajo 1836.

Esso poi non somministrerà agli Abitanti degli Stati predetti che denaro in contante per una somma che non sia minore d'Italiane lire due, e non ecceda l'ammontare di simili lire cento, e ciò a fronte di pegno, e coll'interesse del cinque per cento in compenso, almeno in parte, delle spese d'amministrazione.

Il Monte si terrà aperto per eseguire le sovvenzioni nei giorni di Martedì, Giovedì, e Sabato dalle ore nove della mattina sino ad un'ora pomeridiana, con avvertenza che essendo festivo qualcuno di detti giorni, si supplirà nel successivo giorno feriale.

Rispetto alla qualità degli oggetti da riceversi in pegno, al modo di presentarli, e riscuoterli, alla vendita dei medesimi per la non seguita riscossione in tempo debito, ed a tutte le altre speciali discipline necessarie pel migliore andamento, e regolarità dell' Amministrazione del Pio Instituto, esse risulteranno da apposito Regolamento che per norma di chiunque sarà tenuto affisso nell' Uffizio del Monte.

Dal R. D. Palazzo di Governo in Massa questo giorno 30 Dicembre 1835.

#### S. TORELLO.

G. GAMBINI Segretario.

### INDICE

### 21 Maggio 1835.

#### 23 Luglio

Altro dell'Illustrissimo Signor Podestà di Modena col quale viene modificato e ristampato il Regolamento 15 Aprile 1810 sulle Praterie di Soliera...» 6

#### 10 Ottobre

Notificazione di S. E. il Sig. Consigliere di Stato, Governatore di Massa e Carrara, che assegna un termine ai Capitalisti e Creditori contro la Comune di Massa a produrre le loro ragioni di Credito anteriori al 1796 a carico di quelle soppresse Casse del Sale e dell'Annona, ossia dell' Abbondanza, e per sovvenzioni forzose nel Luglio 1796 . » 12

#### 2 Dicembre

Editto Sovrano con cui si prescrive il modo di generale Amministrazione publica nei Ducati di Massa e Carrara onde sia conforme a quello col quale viene essa regolata nel rimanente degli Estensi Dominj.

#### 7 detto

Notificazione di S. E. il Sig. Consigliere di Stato, Ministro delle Finanze portante la Tariffa a misura Carrarese e Metrica e Moneta Italiana del Dazio per l'estrazione dei marmi di Carrara ec. . » 25

#### detto

Altra della prefata E. S. portante la Tariffa a Moneta Italiana dei diritti di Patenti ed Ancoraggio alle Spiagge di Massa e Carrara » 28

#### 7 Dicembre

#### detto

Altra della prefata E. S. portante la Tariffa a Libbra metrica e Moneta Italiana per la vendita delle Polveri nei Ducati di Massa e Carrara » 30

#### detto

Altra della prefata E. S. portante le Tavole di Ragguaglio fra la Lira Italiana e quella di Massa, e fra i pesi e le misure Metriche coi pesi e misure di Massa e Carrara, e viceversa . . . » 31

#### 18 detto

Editto Sovrano sulla diminuzione dei Dazj d'introduzione delle Merci e robe estere nelle Dogane degliEstensi Dominj, con apposita Tariffa. » 62

#### 21 detto

Notificazione di S. E. il Sig. Consigliere di Stato, Ministro delle Finanze sulla

esenzione dalla Tassa di transito pel nuovo Ponte Alto costrutto in pietra sulla Secchia, accordata per Sovrana Munificenza ai Sudditi Estensi, ed alle Merci e robe nazionali, aggiuntavi la Tariffa pei Forestieri e per le Merci estere. » 68

#### 24 Dicembre

Altra di S. E. il Sig. Consigliere di Stato,
Governatore di Massa e Carrara colla
quale essendo soppresso l'uffizio di Revisione, e passato col 1 Gennajo 1836
al Supremo Consiglio di Giustizia in
Modéna, si dichiara per quali Cause
civili e criminali in Appello sarà ammesso un ricorso per Revisione . . » 73

#### 30 detto

Altra della prefuta E. S. sull'attivazione di un Monte di Pietà in Massa, congruamente dotato per Sovrana Munificenza a benefizio dei Sudditi nei Ducati di Massa e Carrara. . . . » 7